

COMMISSIONI RIUNITE

INDUSTRIA (XII) - LAVORO (XIII)

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XII COMMISSIONE
SEVERINO CITARISTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		ni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle aziende in crisi (1208)	3
CITARISTI SEVERINO, <i>Presidente</i>	3	CITARISTI SEVERINO, <i>Presidente della XII Commissione</i>	3, 5, 6, 7, 9 10, 11, 12, 16, 19, 23
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		ARISIO LUIGI	23
Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dei livelli di occupazione (1522);		BIRARDI MARIO	15, 22
PROVANTINI ed altri: Misure per agevolare la formazione di cooperative tra lavoratori nelle imprese in crisi (725);		CERRINA FERONI GIAN LUCA	5, 9 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19
VISCARDI ed altri: Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione e agevolazio-		FERRARI GIORGIO, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	5, 6, 8, 10, 11 15, 16, 17, 18, 19, 23

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INDUSTRIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1984

	PAG.		PAG.
FERRARI MARTE	5, 9, 10, 18	VISCARDI MICHELE	12, 15, 23
LECCISI PINO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	5, 12	ZOSO GIULIANO, <i>Relatore per la XII Commissione</i>	5, 6, 7, 9, 10 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23
PELLICANÒ GEROLAMO	9		
PROVANTINI ALBERTO	17, 23	Votazione segreta:	
SANESE NICOLA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigia- nato</i>	8, 10, 15	CITARISTI SEVERINO, <i>Presidente della XII Commissione</i>	23

La seduta comincia alle 11.

ANGELA FRANCESE, *Segretario della XIII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Belardi Merlo e Borghini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Migliasso e Cavagna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dei livelli di occupazione (1522) e delle proposte di legge Provantini ed altri: Misure per agevolare la formazione di cooperative tra lavoratori nelle imprese in crisi (725) e Viscardi ed altri: Misure a salvaguardia dei livelli d'occupazione e agevolazioni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle aziende in crisi (1208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dei livelli d'occupazione » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri: « Misure per agevolare la formazione di cooperative tra lavoratori nelle imprese in crisi » e Viscardi ed altri: « Misure a salvaguardia dei livelli d'occupazione e agevolazioni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle aziende in crisi ».

Comunico che, in data odierna, la Commissione bilancio ha espresso, sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, parere favorevole, alle seguenti condizioni:

che all'articolo 10 siano soppresse le parole: « le casse di risparmio, le banche popolari cooperative, nonché le altre aziende ed istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione della sezione medesima »;

che l'articolo 21 sia sostituito dal seguente:

« Lo statuto della Sezione speciale per il Credito alla cooperazione determina la composizione del patrimonio, le categorie dei partecipanti al fondo di dotazione, le norme per il suo aumento e le modalità dei trasferimenti delle quote; determina e disciplina, altresì, l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, gli organi e la loro composizione, nonché le norme per l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili. Ogni modifica dello statuto, attinente agli argomenti di cui al precedente comma, è approvata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposte dell'organo della Sezione statutariamente competente e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della agricoltura e delle foreste approva il nuovo statuto della Sezione, su proposta del Comitato esecutivo della Sezione e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. »

Con decorrenza della data del decreto di approvazione del nuovo statuto della Sezione, sono abrogati gli articoli 2, 4, 5, 6 - primo comma, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, l'articolo 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, e l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 ».

che l'articolo 22 sia così riformulato:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare la propria partecipazione al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione nella misura di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1985-1986-1987. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, alla voce "Interventi a sostegno della cooperazione industriale" ».

Ricordo che le Commissioni riunite avevano concluso la discussione sulle linee generali.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli del testo unificato, elaborato dal Comitato ristretto, e dei relativi emendamenti.

Do lettura del primo articolo:

TITOLO I

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE.

ART. 1.

1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un Fondo di rotazione per la pro-

mozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici, a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato, a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno, alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purché determinate non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda;

2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese

IX LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (INDUSTRIA-LAVORO) - SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1984

quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;

b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1.

6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'articolo 19 della presente legge.

GIORGIO FERRARI, *Relatore per la XIII Commissione*. Vorrei far presente fin d'ora l'esigenza di procedere ad un coordinamento formale del testo, a cominciare dal titolo, nel quale, al posto della parola «programmazione», deve evidentemente leggersi la parola: «promozione».

Per quanto concerne l'articolo 1, al quinto comma, lettera b), debbo segnalare l'opportunità di aggiungere, dopo le parole «di cui al punto 1», le seguenti: «del quarto comma»; al sesto comma, alla dizione «all'articolo 19», va sostituita la seguente: «all'articolo 17», in quanto il Comitato ristretto ha soppresso taluni articoli, modificando di conseguenza la numerazione.

GIULIANO ZOSO, *Relatore per la XII Commissione*. Concordo con le osservazioni del collega Ferrari.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cerrina Feroni, Birardi e Provantini hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, aggiungere, dopo le parole: «e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione», le seguenti: «e/o dei servizi tecnici, commerciali ed amministrativi dell'impresa» 1. 1.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Questo emendamento interpreta la esigenza di includere nella previsione i servizi tecnici, commerciali ed amministrativi delle imprese, in funzione di un aumento della produttività.

Sappiamo tutti quale peso abbia tale comparto all'interno della riqualificazione dell'impresa ed è questo il motivo per il quale chiediamo che i finanziamenti non siano limitati ai soli macchinari: infatti, l'ammodernamento può riguardare i mezzi di produzione o i servizi tecnici.

MARTE FERRARI. A nome del gruppo socialista, esprimo il voto favorevole sull'emendamento.

GIORGIO FERRARI, *Relatore per la XIII Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

GIULIANO ZOSO, *Relatore per la XII Commissione*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il Foncooper è alimentato:

a) dalla anticipazione di lire 50 miliardi di cui almeno 20 miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 16, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

b) dalle quote di ammortamenti per capitali e dagli interessi corrisposti dalle cooperative mutuarie;

c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;

d) dalle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.

2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità residue, salva restando l'erogazione dei mutui già deliberati, affluiranno al Foncooper.

GIORGIO FERRARI, *Relatore per la XIII Commissione*. Sempre nell'ambito delle modifiche da apportare all'articolo in sede di coordinamento formale del testo, vorrei far presente che alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2, la cifra « 50 miliardi » va sostituita con « 90 miliardi », e le parole « articolo 16 », con le altre: « articolo 14 ».

GIULIANO ZOSO, *Relatore per la XII Commissione*. Concordo con le osservazioni formali del collega Ferrari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono accordati in misura idonea a sostenere le spese necessarie per la rea-

lizzazione di progetti, tenendo anche conto della capacità futura di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente.

2. Nei casi previsti ai numeri 1) e 3) del precedente articolo 1, alla spesa programmata per la realizzazione del progetto può essere aggiunta, nel limite del 20 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie.

3. In ogni caso, l'importo massimo di ciascun finanziamento non può superare i 2 miliardi di lire per i progetti di cui ai numeri 2), a) e b) dell'articolo 1 ed i 200 milioni di lire per i progetti di cui al numero 1).

4. Gli importi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo, nonché l'ammontare del capitale investito fissato al comma successivo e la misura dei tassi di interesse, di cui al primo comma del successivo articolo 6, possono essere modificati con decreto del Ministro del tesoro su proposta della sezione.

5. I progetti di cui al numero 2) del precedente articolo 1, comprese le dimissioni di passività, sono finanziabili solo nei confronti di cooperative il cui capitale investito non superi, secondo i criteri di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, i 500 milioni di lire, all'inizio del programma di investimento.

GIORGIO FERRARI, *Relatore per la XIII Commissione*. Anche all'articolo 3 sarà necessario apportare alcune modifiche in sede di coordinamento formale del testo. In particolare, al secondo comma sarà necessario sostituire le parole « ai numeri 1) e 3) del precedente articolo 1 » le seguenti: « al numero 2), quarto comma, del precedente articolo 1 ».

Al terzo comma, le parole « ai numeri 2), a) e b), dell'articolo 1 » dovranno essere sostituite dalle seguenti: « al quinto comma, lettera a) e b), dell'articolo

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INDUSTRIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1984

1 ». Alla fine dello stesso comma, le parole « al numero 1) », vanno sostituite dalle seguenti: « al quarto comma del medesimo articolo ».

Al quinto comma è stato evidentemente commesso un errore di stampa, poiché non può leggersi « dimissioni », ma « dismissioni »; e, in effetti, sarebbe forse meglio usare il termine « sostituzioni », di identico significato, ma impossibile da equivocare.

GIULIANO ZOSO, *Relatore per la XII Commissione*. Concordo con il collega Ferrari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 4.

I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi.

Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi.

Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali

che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria.

A richiesta della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, il privilegio di cui sopra è annotato nell'apposito registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.

Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime.

Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta.

Le eventuali perdite, accertate dalla sezione speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper.

Il privilegio di cui ai commi precedenti è esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari.

(È approvato).

ART. 5.

La durata massima dei finanziamenti non può superare i sei anni se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di impianti e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi.

Fermi restando i limiti di durata massima di cui al precedente comma, viene accordato un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno o di tre anni.

La durata del finanziamento si considera decorrente dal 1° gennaio e dal 1° luglio antecedente la prima erogazione.

IX LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (INDUSTRIA-LAVORO) - SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1984

La data di cessazione dell'attività della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del finanziamento.

(È approvato).

ART. 6.

I finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge sono rimborsati in rate semestrali costanti, posticipate, al tasso che viene periodicamente fissato con decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato finanziario e collegato a quelli di riferimento riguardanti i singoli settori interessati.

Gli stessi decreti prevedono riduzioni del tasso per i finanziamenti relativi a progetti predisposti dalle cooperative di cui al successivo articolo 16 ed a quelli da realizzarsi nelle aree di competenza della Cassa per il mezzogiorno e per il caso in cui l'ente richiedente integri la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale, pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto.

Oltre ai tassi di interesse, determinati ai sensi dei commi precedenti, restano a carico delle cooperative mutuarie soltanto le spese relative ai contratti e quelle - anche tributarie - ad essi inerenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, tenuto conto degli indirizzi generali di politica industriale e commerciale, emana le direttive per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione.

Alla fine di ogni anno la Sezione trasmetterà al Ministero del tesoro apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.

Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la Sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto degli indirizzi generali di politica industriale e commerciale, emana le direttive per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge ».

Di conseguenza, al terzo comma, sostituire le parole: « Ministro del tesoro », con le seguenti: « Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » 7. 1.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria*. Questo intervento legislativo va ad aggiungersi agli altri strumenti di politica industriale di cui oggi disponiamo. Voglio ricordare che le somme sono prelevate dal bilancio del Ministero dell'industria; pertanto, il Governo propone la modifica della titolarità dell'intervento, sostituendo quella del ministro del tesoro con quella del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

GIORGIO FERRARI, *Relatore per la XIII Commissione*. Tutta la politica finanziaria del nostro paese è regolata dal Ministero del tesoro. Se vogliamo mantene-

re unitarietà nei principi, la politica finanziaria deve essere anche in questo caso seguita dal Ministero del tesoro. Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento testé presentato.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 7 fa riferimento alla politica industriale e commerciale. Come avviene per altri finanziamenti, di solito la competenza è attribuita al ministro dell'industria...

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Siamo d'accordo: la politica industriale deve essere ricondotta ad un'unica autorità. Introdurre il principio della gestione di strumenti di politica industriale da parte del Ministero del tesoro ne rappresenterebbe un ulteriore frazionamento. Per parte nostra, sosterremo dunque l'emendamento presentato dal Governo.

GEROLAMO PELLICANO. Siamo d'accordo con l'emendamento proposto dal Governo, perché riteniamo che questo strumento debba rientrare nella politica industriale. È evidente dunque che la responsabilità deve essere attribuita al Ministero dell'industria.

MARTE FERRARI. L'articolo in discussione, facendo riferimento all'articolo 1, è orientato verso aspetti che riguardano la tecnologia e l'organizzazione della produzione; quindi, occorre in primo luogo realizzare gli ammodernamenti necessari attraverso l'acquisto di impianti idonei. Penso dunque che sia, da questo punto di vista, condivisibile l'emendamento del Governo, inteso ad attribuire il potere di disciplinare l'attuazione degli interventi al ministro dell'industria. Tuttavia, ritengo che, in linea generale, la fissazione delle condizioni dei finanziamenti sia di competenza del ministro del tesoro. Per tale ragione, sarebbe opportuno che il sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Leccisi, esprimesse il proprio parere, per fugare le perplessità che sussistono circa l'atteggiamento da assu-

mere in proposito e che deve essere, ovviamente, comune.

GIULIANO ZOSO, Relatore per la XII Commissione. Signor presidente, concordo con quanto hanno dichiarato i colleghi Cerrina Feroni e Pellicano. Nel primo comma dell'articolo 7 si parla delle direttive che attengono alla politica industriale che il provvedimento persegue: sottrarre questa materia al ministro dell'industria, dal punto di vista della capacità propositiva, pur attraverso i necessari concerti, mi pare che sia un fatto estremamente illogico e che toglierebbe significato al provvedimento stesso e alle sue finalità. Per queste ragioni, sono favorevole all'approvazione dell'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 1 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. La Sezione speciale per il credito alla cooperazione, in relazione ai finanziamenti previsti dalla presente legge:

1) stabilisce in conformità alle direttive di cui al primo comma del precedente articolo i criteri in base ai quali le domande di finanziamento possono essere accolte;

2) accerta i requisiti di ammissibilità al Foncooper di ciascun progetto presentato;

3) delibera l'accoglimento totale o parziale nonché il rigetto di ciascuna domanda.

2. Il perfezionamento delle operazioni, l'erogazione delle somme, l'incasso delle

rate di ammortamento, le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso, sono curate dalla sezione secondo le proprie norme statutarie.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Chiedo di verificare, soprattutto con i relatori che hanno formulato il testo unificato, il contenuto del punto 1) del primo comma dell'articolo, alla luce di quanto dichiarato in precedenza.

È chiaro che non sussiste alcuna intenzione di far sorgere conflittualità fra ministeri, ma il testo dell'articolo può ingenerare dubbi. Infatti, al primo punto fa riferimento agli interventi previsti « dalla presente legge », e in considerazione del fatto che tale riferimento è generale, occorre definire in maniera specifica i compiti di un organo che decida alla presenza di rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Preannuncio pertanto la presentazione di un emendamento, al fine di chiarire questo punto.

GIORGIO FERRARI, *Relatore per la XIII Commissione*. Debbo precisare che nel primo comma dell'articolo si parla dei finanziamenti, mentre nel secondo si parla dei contributi del Fondo speciale; perciò, l'inciso a cui ha fatto riferimento il sottosegretario Sanese è a mio avviso chiarissimo ed eventualmente il discorso può essere ripreso in occasione della discussione del titolo secondo.

Mi sembra chiarissimo anche il tenore dell'articolo 8, là dove si parla di finanziamenti e di contributi nell'ambito della politica industriale, a cui ha fatto riferimento sempre il sottosegretario Sanese.

GIULIANO ZOSO, *Relatore per la XII Commissione*. Signor presidente, debbo rilevare che all'articolo 17, al quarto comma, si parla delle modalità di erogazione dei contributi, attraverso una definizione addirittura semantica degli stessi.

D'altra parte, il secondo comma dell'articolo 8 è esplicativo del riferimento ai finanziamenti, con relativa esclusione dei contributi di cui al titolo secondo.

Per maggiore tranquillità, si potrebbe completare l'inciso nel senso di riferirsi « ai finanziamenti previsti dal titolo I della presente legge », ciò che, se la Commissione concorda, può esser fatto in sede di coordinamento formale del testo.

GIANLUCA CERRINA FERONI. Convegno con la proposta dell'onorevole Zoso.

MARTE FERRARI. Sono favorevole al testo del Comitato ristretto, come precisato secondo la proposta formulata dal relatore Zoso. Qualora venisse presentato l'emendamento preannunciato dal Governo, sarei contrario ad esso.

PRESIDENTE. Se dunque, come mi sembra, non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la presidenza è autorizzata, in sede di coordinamento formale, a precisare la disposizione secondo la proposta del relatore Zoso.

(Così rimane stabilito).

Pongo, allora, in votazione l'articolo 8, con la modifica testé concordata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 9.

Ai finanziamenti dal Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INDUSTRIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1984

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

« La Sezione speciale per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, disciplinati dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane e le casse rurali ed artigiane ad esso associate, le casse di risparmio, le banche popolari cooperative, nonché le altre aziende ed istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione della sezione medesima ».

I relatori Zoso e Ferrari, recependo una condizione posta dalla Commissione bilancio nel proprio parere, hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « le casse di risparmio, le banche popolari cooperative, nonché le altre aziende ed istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione della sezione medesima » 10. 1.

L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato il seguente analogo emendamento:

Sopprimere le seguenti parole: « le case di risparmio, le banche popolari cooperative ».

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Rispetto al parere espresso dalla Commissione bilancio, credo che l'emendamento che ho presentato sia più corretto, poiché soltanto le casse di risparmio e le banche popolari cooperative non partecipano al fondo di dotazione della sezione per la cooperazione, mentre gli altri isti-

tuti, che la Commissione bilancio invita ad escludere, partecipano a tale fondo.

PRESIDENTE. Vorrei far presente agli onorevoli colleghi che, qualora il parere espresso dalla Commissione bilancio non dovesse raccogliere un adeguato consenso, potremmo soltanto chiedere che tale Commissione lo riesamini, con un ovvio allungamento dei tempi d'esame del provvedimento.

GIORGIO FERRARI, *Relatore per la XIII Commissione.* Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che il testo dell'articolo 10, scaturito dai lavori del Comitato ristretto si ispirava ad un chiaro indirizzo: mi riferisco alla volontà di allargare il settore cooperativistico, facendo in modo che l'operatività di esso, a livello periferico, fosse assicurata in maniera più diffusa rispetto alla situazione attuale, ciò attraverso quegli istituti di credito che hanno un apparato erogativo del credito su tutto il territorio nazionale. Si è, quindi, constatato che le casse di risparmio e le banche popolari cooperative erano i soggetti che meglio rispondevano a tali caratteristiche.

Mi rendo conto del fatto che si può creare una discrasia tra enti partecipanti al fondo di dotazione e sportelli abilitati ad esercitare questo tipo di credito. Ho partecipato personalmente questa mattina alla seduta del Comitato pareri presso la Commissione bilancio, nella quale è stato espresso il parere sul provvedimento in discussione, ed anche in quella sede ho considerato un'assurdità il fatto di escludere le casse di risparmio e le banche popolari cooperative dalla sezione speciale per il credito alla cooperazione. Infatti, nel momento stesso in cui un ente partecipa ad un fondo di dotazione, è pacifico che esso sia abilitato ad esercitare il credito che, attraverso quella sezione, viene già esercitato.

Per contro, com'è noto, la condizione posta costituisce un vero e proprio sbaramento per le Commissioni di merito che; nel momento in cui non dovessero ritenere opportuno di aderirvi, dovrebbe-

ro richiedere un nuovo parere: tutto ciò comporterebbe, evidentemente, una notevole dilatazione dei tempi di approvazione del progetto di legge.

Pertanto, pur esprimendo il mio rammarico, ritengo che sia preferibile, malgrado tutto, accogliere la condizione posta dalla Commissione bilancio, con lo auspicio che il Senato modifichi l'articolo 10. Tale procedura, a mio avviso, consentirebbe di guadagnare tempo rispetto ad una nuova richiesta di parere. In tal senso, ritengo che le varie forze politiche potrebbero assumere un impegno già in questa sede.

GIULIANO ZOSO, *Relatore per la XII Commissione*. Concordo con il collega Ferrari quando afferma che l'intenzione del Comitato ristretto era quella di far accedere alla possibilità di fruizione dei finanziamenti il maggior numero di aziende di credito, anche al fine di non creare vere e proprie situazioni di monopolio. Tra l'altro, la maggior distribuzione sul territorio nazionale, che sarebbe conseguita all'inserimento di questi altri due settori del credito, sarebbe stata quanto mai apprezzata dall'utenza.

Tuttavia, sia rappresentanti della Banca nazionale del lavoro sia colleghi della V Commissione bilancio ci hanno fatto notare una cosa quanto mai giusta: mi riferisco al fatto che non ha senso l'inserimento di tali istituti di credito, che non fanno più parte di quegli organi che beneficiano del fondo di dotazione, nel novero di questi ultimi attraverso una legge. Vorrei ricordare che, ad esempio, le casse di risparmio inizialmente partecipavano a tale fondo ed hanno volontariamente deciso di uscirne.

Sulla base di tali osservazioni, vorrei fare una proposta, che è parzialmente differente da quella del collega Ferrari: propongo, cioè, che venga approvato il testo dell'articolo 10 così come configurato dal parere della Commissione bilancio; propongo, altresì, di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a far sì che le domande, che siano già state presentate dalle casse di risparmio, o che

successivamente vengano presentate da altri istituti di credito, siano celermente accettate dalla Banca nazionale del lavoro, la quale non può contemporaneamente porre condizioni all'inserimento nella legge di altri istituti di credito e, nello stesso tempo, rendere difficoltoso l'accesso al fondo di dotazione da parte di istituti che in passato possono aver compiuto un errore nell'abbandonarlo, ma che ora debbono essere agevolati nel reinserimento.

MICHELE VISCARDI. Poiché la materia al nostro esame è molto delicata, ritengo che l'argomento debba essere ulteriormente approfondito, per cogliere le eventuali interferenze con le norme generali che regolano l'attività creditizia. A mio avviso, per il momento, si potrebbe accantonare l'intero articolo.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Ritiro allora il mio emendamento.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Mi dichiaro a favore della condizione espressa dalla V Commissione, e pertanto dell'emendamento dei relatori che la recepisce.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dei relatori.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.

(*E approvato*):

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti gli enti coo-

perativi non soggetti, ai sensi delle leggi speciali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci».

(È approvato).

ART. 12.

Le obbligazioni emesse dalla sezione sono parificate alle obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario.

Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni emesse dalla sezione.

Per le imprese di assicurazione tali obbligazioni, ai fini della copertura delle riserve obbligatorie, sono comprese fra i titoli emessi dagli Istituti già autorizzati ai sensi del numero 4) dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

(È approvato).

ART. 13.

Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono soggetti, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa.

(È approvato).

TITOLO II

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER GLI INTERVENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE.

ART. 14.

Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e di lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:

a) associno lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzioni di personale;

b) si propongano di salvaguardare l'occupazione dei soggetti di cui alla precedente lettera a), mediante l'acquisto o l'affitto e la gestione, anche parziale, delle imprese di cui alla stessa lettera a), oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

1. I lavoratori di cui al precedente articolo sono tenuti a conferire una quota che non può essere fissata in misura inferiore a 4 milioni di lire. Di essa il 50 per cento deve essere versato all'atto della costituzione della cooperativa, la parte rimanente entro due anni.

2. Il conferimento di cui al comma precedente può essere attuato anche median-

te cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa.

3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvederà a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute.

(È approvato).

ART. 16.

1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da società cooperative di produzione e lavoro.

2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'articolo 14, possono costituire società finanziarie che abbiano i requisiti indicati al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle società finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette società finanziarie devono presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni.

(È approvato).

ART. 17.

1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un Fondo specia-

le per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle società finanziarie di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'articolo 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi.

3. La misura dei contributi a fondo perduto non può eccedere di tre volte lo ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa.

4. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. In ogni caso il contributo non può superare il limite di tre annualità dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.

6. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalità previste ai punti a) e b) del comma 5 dell'articolo 1.

7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire della previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale né di indennità di disoccupazione straordinaria.

Gli onorevoli Birardi, Cerrina Feroni e Provantini hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17, comma 2, sostituire le parole da: « il fondo » sino alle parole: « dell'articolo 16 », con le seguenti: « Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi in conto esercizio ed a fondo

perduto alle società finanziarie previste dal precedente articolo 16 e, per questi ultimi ».

17. 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale ».

17. 2.

L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17, sostituire il comma 7 con il seguente:

« I contributi sono esenti da qualsiasi imposta e tassa ».

17. 3.

MARIO BIRARDI. Faccio presente che le società in questione non hanno fini di lucro e quindi debbono essere messe nelle condizioni di esercitare i loro compiti.

GIULIANO ZOSO, *Relatore per la XI Commissione*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti 17. 1 e 17. 3.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria*. Concordo con il relatore.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Poiché l'esigenza primaria è quella di approvare il provvedimento entro la giornata di oggi, siamo disposti a ritirare il nostro emendamento 17. 1.

MICHELE VISCARDI. Noi abbiamo di fronte due strade: o accettiamo l'obiezione della Commissione bilancio, che è motivata da questioni di ordine generale sull'esercizio del credito nel nostro paese, oppure, se vogliamo mantenere in piedi validamen-

te la nostra proposta politica, occorre un approfondimento.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. In realtà la Commissione bilancio, nell'esprimere il suo parere, ha esercitato competenze che ad essa non appartengono. Infatti, non si tratta di modifiche di capitoli di spesa, di risorse destinate al provvedimento, bensì di modifiche relative a competenze: è assai discutibile che su ciò possa essere espresso un parere vincolante della Commissione bilancio, poiché il rilievo è di merito. Questo argomento procedurale, però, non verrà utilizzato da parte nostra per ritardare l'iter del provvedimento.

MICHELE VISCARDI. Faccio presente al collega Cerrina Feroni che la Commissione bilancio non si limita ad una verifica delle disponibilità nei capitoli di spesa, non accettando una pura e semplice funzione notarile, ma si pone il problema di come si faccia fronte ai compiti assegnati dalla normativa attraverso i fondi disponibili. Essendo questi ultimi finalizzati in modo specifico a certe iniziative, è chiaro che la previsione di ulteriori oneri pone un problema di aumento della dotazione, che è obbligatorio da parte nostra sottoporre alla valutazione di quella Commissione.

Ho posto la questione in tempo, proprio per evitare incidenti di percorso del provvedimento, senza entrare nei meccanismi di una Commissione cui abbiamo l'obbligo di richiedere il parere.

GIORGIO FERRARI, *Relatore per la XIII Commissione*. Debbo chiedere un chiarimento ai presentatori dell'emendamento: non capisco infatti come esso si colleghi alla seconda parte del secondo comma.

Si è molto discusso se la concessione dei fondi dovesse avvenire tramite le società finanziarie o meno, tutti hanno riconosciuto, però, che, pur accettando queste ultime, i fondi che esse ricevono debbano essere versati alle cooperative: la formula « in conto esercizio » potrebbe essere interpretata nel senso di un contributo alle finanziarie, senza il vincolo di versamento alle cooperative e ciò snatu-

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INDUSTRIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1984

rebbe il provvedimento non solo sotto il profilo politico, ma anche rispetto al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Sarebbe in ogni caso necessario un riesame del testo da parte del Comitato ristretto, per verificare se la volontà sia di concedere contributi alle società finanziarie, oppure se si vuole far svolgere a queste ultime una funzione di « filtro », in ragione della maggiore professionalità che sono in grado di offrire. Qualora i presentatori non fossero nella condizione di chiarire la questione che ho posto, li inviterei a ritirare l'emendamento.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Signor presidente, le questioni politiche non possono essere mascherate da questioni procedurali. Al fine di evitare però che si dia inizio a un contenzioso di difficile soluzione, dichiaro di ritirare gli emendamenti 17. 1 e 17. 3. Non possiamo però accogliere la tesi sostenuta dagli onorevoli Giorgio Ferrari e Viscardi in ordine ad una pretesa vigilanza della Commissione bilancio sul merito dei provvedimenti per i quali si richiede il parere. Sostengo ciò in relazione agli altri emendamenti che abbiamo presentato. In altri termini, saremmo costretti ad insistere qualora ci fosse da parte di qualche collega l'intenzione di sollevare la questione sugli emendamenti che verranno discussi successivamente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ora all'emendamento 17. 2 del Governo.

GIORGIO FERRARI, *Relatore per la XIII Commissione*. Mi rimetto alla Commissione.

GIULIANO ZOSO, *Relatore per la XII Commissione*. Sono favorevole, poiché esso è conseguente a quello precedentemente approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 17. 2 del Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17, con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

1. Le quote di partecipazione assunte dalle società finanziarie nelle singole cooperative mediante il contributo di cui all'articolo 17 non sono cedibili nel corso del primo triennio.

2. Trascorso detto periodo i soci delle cooperative hanno diritto al riscatto pro quota della partecipazione di cui al precedente primo comma a titolo gratuito.

3. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle società finanziarie le quote di partecipazione da esse assunte nelle singole cooperative sono di diritto trasferite pro quota e senza gravarne, a soci delle cooperative.

4. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle cooperative nel primo triennio dalla data di erogazione del contributo di cui all'articolo 17 l'eventuale quota di riparto spettante alla società finanziaria è riversata al Fondo speciale di cui al medesimo articolo.

Gli onorevoli Cerrina Feroni e Provantini hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 18, comma 1, sostituire, in fine, le parole: « nel corso del primo triennio », con le seguenti: « e, se rimborsate, il relativo importo deve essere destinato a riserve indivisibili fra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società finanziaria che all'atto del suo scioglimento ed in quest'ultimo caso vanno devolute a scopo di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ».

18. 1.

IX LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (INDUSTRIA-LAVORO) - SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1984

All'articolo 18, sopprimere il comma 2.
18. 2.

All'articolo 18, sopprimere il comma 3.
18. 3.

All'articolo 18, sopprimere il comma 4.
18. 4.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 18, comma 2, sopprimere le parole: « a titolo gratuito ».
18. 5.

All'articolo 18, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Entro tre mesi, dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del lavoro, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di determinazione del valore delle quote e le scadenze di rimborso ».
18. 6.

All'articolo 18, comma 3, sopprimere le parole: « pro quota ».
18. 7.

All'articolo 18, comma 3, sostituire le parole: « ai soci delle cooperative » con le seguenti: « alla riserva indivisibile della cooperativa ».
18. 8.

ALBERTO PROVANTINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, ricordo che questo è l'unico articolo in relazione al quale il gruppo comunista ha espresso ampie riserve sin dal momento in cui il testo è stato inviato alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Gli emendamenti che abbiamo presentato muovono dalla considerazione che non vi può essere contrasto con la legge di principio sulla cooperazione e quindi dovrebbero essere approvati dalla Commissione.

Riemerge una questione che è stata sempre sfiorata nei primi diciassette articoli che sono stati approvati, cioè il so-

spetto, che speravo fosse stato allontanato, che le finanziarie possano diventare delle *holdings*. Poiché gli articoli approvati fino a questo momento sono coerenti, da questo punto di vista, per mantenere questa coerenza abbiamo presentato questi emendamenti all'articolo 18, che non vedo come la Commissione possa non approvare.

GIORGIO FERRARI, *Relatore per la XIII Commissione*. Vorrei esprimere un parere motivato sugli emendamenti comunisti, distinguendo fra quello sostitutivo e quelli soppressivi di commi.

Per quanto riguarda questi ultimi, il testo del Comitato ristretto è ispirato al principio che il passaggio attraverso le società finanziarie è previsto perché queste ultime assicurano un contributo di carattere operativo alle società cooperative cui è destinato il contributo stesso. Abbiamo previsto in sede di Comitato ristretto che non siano cedibili proprio per rafforzare questo tipo di possibilità. Trascorso il primo triennio, quello caratterizzato da un significativo apporto di carattere professionale, se riteniamo che la cooperazione sia il « terzo polo » industriale, dobbiamo uniformarci alla normale circolazione dei beni e dei patrimoni. Per tale motivo sono contrario agli emendamenti in oggetto.

Per quanto riguarda l'emendamento 18. 1, ritengo che l'aggiunta proposta non sia necessaria perché essa, sostanzialmente si limita a parafrasare quanto è già contenuto nella disciplina generale della cooperazione e la sua approvazione rischierebbe, quindi, di ingenerare confusione. Preciso che non sono contrario in linea di principio, ma solo all'inserimento di tale norma nella disciplina in esame.

GIULIANO ZOSO, *Relatore per la XII Commissione*. L'emendamento Cerrina Feroni 18. 4 non contempla il caso dello scioglimento della cooperativa nel primo biennio, questo verrebbe regolato dalla normativa vigente, ma, poiché lo Stato non avrebbe ancora recuperato il fondo perduto concesso alla cooperativa, giacché la corresponsione della Cassa integrazione

guadagni non sarebbe durata tre anni, a mio avviso dovrebbe essere previsto il ritorno di tali quote al fondo speciale. In caso contrario, si permetterebbe evidentemente che lo Stato abbia una perdita reale, effettiva, ciò che la legge non aveva previsto in nessun caso.

Occorre, pertanto, riflettere sulla soppressione del quarto comma, che non contempla il caso da me esposto.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Mi pare che il relatore Giorgio Ferrari non abbia colto il nesso esistente tra l'emendamento 18. 1, sostitutivo di una parte del primo comma, ed i successivi emendamenti, con i quali il gruppo comunista propone la soppressione del secondo, terzo e quarto comma.

Il principio che ha ispirato i nostri emendamenti è che il trasferimento delle quote societarie non può avvenire a vantaggio dei singoli soci, quale che sia il motivo per cui il trasferimento in questione si verifica. Infatti, non possono essere i singoli soci ad avvantaggiarsi del patrimonio sociale, ma questo deve essere conferito ad una riserva indivisibile da destinare nuovamente alle finalità perseguite dal provvedimento che stiamo esaminando.

Pertanto, pur comprendendo le obiezioni che sono state avanzate, ritengo corretta la sostanza del nostro ragionamento.

MARTE FERRARI. Ricordo che, già nel corso della discussione sulle linee generali, avevamo avanzato riserve, auspicando che, durante l'esame degli articoli, fosse approvato un emendamento che recepisce i principi di cui ora stiamo discutendo. Pertanto, a nome del gruppo socialista mi dichiaro favorevole all'emendamento in esame, purché esso non contempli la espressione delle parole « nel corso del primo triennio ».

GIORGIO FERRARI, *Relatore per la XIII Commissione*. La soppressione del secondo e del terzo comma dell'articolo 18 imporrebbe la riconsiderazione dell'articolo 17, concernente i beneficiari del contributo: si tratta, cioè, di stabilire se questi deb-

bano essere le società finanziarie o direttamente le cooperative. Com'è noto, noi proponiamo che le società finanziarie siano effettivamente e permanentemente le proprietarie del 75 per cento delle cooperative cui partecipano, e che poi i soci delle cooperative possano riscattare le quote, che erano state spese in testa alle società per avere la certezza che potessero avere un'influenza sul sistema produttivo.

Per quanto concerne il terzo comma, potremmo accettare che il fondo sia indisponibile, tuttavia, qualora venissero soppressi il secondo ed il quarto comma, e il terzo comma non venisse modificato nel senso da me già indicato, rischieremo di snaturare l'intero testo.

GIULIANO ZOSO, *Relatore per la XII Commissione*. Sono perplesso per il significato che l'intero articolo può assumere in seguito all'approvazione dell'emendamento in esame. In sede di Comitato ristretto, si è sostenuto che le società finanziarie non possono divenire *holdings*, trasferendo quote che derivano dal fondo statale da una cooperativa all'altra. È necessario evitare che le società finanziarie vengano meno alle finalità previste dalla legge.

Il problema è di regolare i casi di scioglimento sia delle finanziarie che delle cooperative: non si può mettere in crisi la cooperativa, cui la società partecipa, né possiamo permettere che il contributo statale non abbia la giusta destinazione. La possibilità di trasferimento ai soci crea preoccupazioni, ed è quindi necessaria una soluzione del problema. Il testo proposto dal gruppo comunista rappresenta un avanzamento rispetto a quello che è stato approntato, forse affrettatamente, ma non è abbastanza chiaro.

A mio avviso, comunque, non si può rinviare al Senato un provvedimento così disordinato soltanto per dimostrare che il suo esame è stato concluso entro i termini che ci eravamo prefissati!

GIORGIO FERRARI, *Relatore per la XIII Commissione*. Desidero chiarire che, qua-

lora fossero approvati gli emendamenti presentati dal Governo, il primo comma resterebbe inalterato.

PRESIDENTE. Invito il relatore, onorevole Ferrari, ad esprimersi anche sulle altre modifiche proposte dal Governo.

GIORGIO FERRARI, Relatore per la XIII Commissione. Sono favorevole a che al secondo comma, con l'emendamento del Governo 18. 5, siano soppresse le parole « a titolo gratuito »; con l'emendamento 18. 6, sempre del Governo si aggiungerebbe alla fine del secondo comma il seguente periodo: « entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il ministro dell'industria, di concerto con il ministro del lavoro, stabilisce con proprio decreto i criteri di determinazione del valore delle quote e le procedure di rimborso »: anche a questo sono favorevole, così come all'emendamento 18. 7, che propone di sopprimere al terzo comma le parole « pro quota », e all'emendamento 18. 8, che propone di sostituire, nel medesimo comma, le parole « ai soci delle cooperative » con le altre, « alla riserva indivisibile della cooperativa ».

GIULIANO ZOSO, Relatore per la XII Commissione. Concordo con il collega Ferrari.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Alla luce delle considerazioni svolte dai relatori, ritiro tutti gli emendamenti presentati dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento 18. 5 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 6 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 7 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 8 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dal presente titolo, nonché per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La società finanziaria che richiede il contributo di cui all'articolo 19 deve allegare alla domanda una relazione sull'iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario.

Copia della domanda e della relazione prevista dal comma precedente deve essere contemporaneamente trasmessa dalla società finanziaria alla regione o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio è avviata l'iniziativa. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano esprimono il loro parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.

(È approvato).

TITOLO III

FINANZIAMENTO DEI FONDI
E DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 20.

Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e all'articolo 19 della legge finanziaria 1983, sono ridotte di lire 180 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 17 è conferita la somma di lire 90 miliardi, cui si fa fronte con le entrate di cui al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

Lo statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, determina il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, l'organizzazione e il funzionamento della sezione.

I relatori hanno presentato, in ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione, il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

Lo statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione determina la composizione del patrimonio, le categorie dei partecipanti al fondo di dotazione, le norme per il suo aumento e le modalità dei trasferimenti delle quote; determina e disciplina, altresì, l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, gli organi e la loro composizione, nonché le norme per l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili.

Ogni modifica dello statuto, attinente agli argomenti di cui al precedente comma, è approvata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'Organo della Sezione statutariamente competente e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva il nuovo statuto della Sezione, su proposta del Comitato esecutivo della sezione e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con decorrenza dalla data del decreto di approvazione del nuovo statuto della Sezione, sono abrogati gli articoli 2, 4, 5, 6, primo comma, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, l'articolo 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, e l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 21.

(È approvato).

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INDUSTRIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1984

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare la propria partecipazione al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione nella misura di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987.

I relatori hanno presentato, in ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione, il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare la propria partecipazione al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione nella misura di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, alla voce « Interventi a sostegno della cooperazione industriale ».

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 22.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 23.

Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'artico-

lo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni.

La ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal 10 al 12,50 per cento.

(È approvato).

I relatori hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
24. 01.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

I relatori hanno presentato il seguente ordine del giorno:

Le Commissioni riunite Lavoro e Industria, esaminato il disegno di legge n. 1522, recante « Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dei livelli di occupazione »,

impegnano il Governo

a operare affinché le domande che verranno presentate da parte di Istituti di credito per entrare a far parte del Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito cooperativo siano celermente accolte, onde consentire che le operazioni creditizie possano essere svolte dal più gran numero di sportelli, diffusi il più capillarmente possibile nel territorio.

0/1522/I/XII e XIII.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Chiedo, in caso di approvazione finale del progetto di legge, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

MARIO BIRARDI. Signor presidente, onorevoli colleghi, nel corso della discussione sulle linee generali di questo provvedimento abbiamo avuto modo di ripercorrere le tappe fondamentali, sia della passata legislatura che di quella attuale, con i ritardi nella presentazione da parte dell'attuale Governo.

Questo ha spinto il gruppo comunista a far proprio il testo e la proposta dell'allora ministro del lavoro. Con questo atto intendevamo riparare ad una situazione di incertezza, di grave ritardo e mettere il Governo e le stesse forze politiche di maggioranza di fronte alle proprie responsabilità.

La mancata presentazione di un provvedimento che era stato chiesto e sollecitato dall'intero movimento cooperativo aveva suscitato tante attese, soprattutto tra i lavoratori delle aziende in crisi, i quali si sono assunti la responsabilità dell'autogestione dell'azienda senza neanche attendere l'approvazione della legge. Su questo provvedimento si è manifestato un consenso di massima dei vari gruppi in relazione all'ispirazione e alle linee generali della legge. Al di là, però, di questi ritardi e delle varie vicissitudini, si è delineata una legge che noi consideriamo di grande importanza, uno strumento valido non soltanto per i lavoratori delle aziende in crisi, ma anche per le cooperative che si trovano ad avere un nuovo strumento qual è il fondo di dotazione

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e, più in generale, per l'economia del nostro paese.

Detto questo, siamo ben consci dei limiti di questo provvedimento e delle difficoltà che si incontrano nella fase di attuazione di questa legge.

È una sfida che i lavoratori e il movimento cooperativo sono pronti a fare anche correndo rischi e affrontando i sacrifici necessari. Non ci nascondiamo che vi sono forze che non vedono di buon occhio né questa legge né l'affermarsi di un settore cooperativo e autogestito nella società italiana quasi che si possano venire a creare zone privilegiate rispetto ad altri settori.

Nel corso della discussione generale mi pare di aver tentato di dimostrare che sono proprio il settore cooperativo e quello autogestito a soffrire di una discriminazione specifica, che è riscontrabile nella maggior parte delle leggi che sono state fatte in questi anni in materia industriale, sia per quanto riguarda i finanziamenti che per quanto riguarda il credito, anche agevolato.

Questo provvedimento in parte fa giustizia di un ritardo, di una sottovalutazione del legislatore nei confronti della cooperazione. Per questo può rappresentare l'avvio di un'attenzione e considerazione nuove, più rispettose sia dei principi costituzionali (articolo 45) che del rilievo che la cooperazione è venuta assumendo anche nei paesi più industrializzati dell'Europa, sul piano dell'occupazione, del risanamento dei settori in crisi e del rilancio della produzione.

Noi avvertiamo che esistono ancora zone di incomprendimento, di diffidenza nei confronti di questo settore, che si sono manifestate nell'iter di questa legge. Vi sono state valutazioni di tipo ideologico, sfiducia nei confronti delle centrali del movimento cooperativo, quasi volessero costituire con le società finanziarie forme di monopolio e di controllo verso le cooperative. Lo sforzo compiuto dalle centrali cooperative va in tutt'altra direzione, nella ricerca di conciliare e rendere com-

patibili i concetti come ad esempio la solidarietà, la mutualità e la democrazia, con le esigenze di una impresa moderna, della sua specializzazione, della sua dimensione, della sua efficienza e produttività.

La stessa sfida, contenuta nel provvedimento che stiamo discutendo, di rilevare aziende in crisi, per risanarle e renderle produttive, si inserisce in una operazione di tipo assistenziale, che sarebbe destinata ad un fallimento, in primo luogo della cooperativa, ma anche delle stesse centrali. Le società finanziarie sono organi di promozione ed anche di garanzia da tutti i punti di vista, per l'esperienza, la capacità, gli strumenti tecnici di cui le centrali dispongono. E questo senza che abbiano alcuna contropartita di lavoro od altro. L'unico interesse reale è che si affermi un terzo settore, un sistema di imprese cooperative e autogestite, che sia considerato alla pari degli altri settori privati e pubblici.

Perciò noi voteremo a favore di questo provvedimento. Esso rappresenta un segnale importante e l'avvio di una politica verso la cooperazione che ha bisogno di provvedimenti ben più organici nel settore industriale, dei servizi e, soprattutto, di un provvedimento di difesa generale della legislazione.

Siamo consapevoli del fatto che si poteva anche lavorare per avere un provvedimento più ampio, più completo nello stesso campo della cooperazione industriale e in quello della produzione del lavoro. Sono necessarie misure anche più incisive, specie per sostenere lo sviluppo della cooperazione nel Mezzogiorno.

L'approvazione di questa legge non solo non impedisce che si passi a nuovi provvedimenti, ma, anzi, può rappresentare uno stimolo alla ricerca di stimoli nuovi e più corrispondenti alle esigenze del movimento cooperativo.

ALBERTO PROVANTINI. Tengo a ribadire, associandomi ad esse, le considerazioni e le motivazioni testé espresse dal compagno Birardi.

GIULIANO ZOSO, *Relatore per la XII Commissione*. Invito i colleghi delle Commissioni riunite a dare il loro voto favorevole a questo provvedimento.

MICHELE VISCARDI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, esprimo il voto favorevole sul progetto di legge che abbiamo poc'anzi terminato di esaminare.

MARTE FERRARI. Anche i deputati socialisti si esprimono a favore di questo provvedimento.

LUGI ARISIO. A nome del gruppo repubblicano, annuncio voto favorevole sul provvedimento.

GIORGIO FERRARI, *Relatore per la XIII Commissione*. Anche nella mia qualità di rappresentante del gruppo liberale, dichiaro voto favorevole sul progetto di legge che abbiamo esaminato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (1522); proposte di legge Provantini ed altri (725); Viscardi ed altri (1208) *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dei livelli di occupazione »* (1522-725-1208):

Presenti e votanti	50
Maggioranza	26
Voti favorevoli	50
Voti contrari	0

(Le Commissioni approvano).

IX LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (INDUSTRIA-LAVORO) - SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1984

Hanno preso parte alla votazione:

Azzolini, Balzamo, Barbalace, Bianchi Fortunato, Bianchini, Birardi, Bonalumi, Briccola, Carlotto, Cavagna, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Cuffaro, Cuojati, Dujany, Ferrari Giorgio, Ferrari Marte, Ferrari Silvestro, Francese, Gasparotto, Gianni, Graduata, Grassucci, Lattanzio, Lops, Manca, Mancini Vincenzo, Manna, Massari, Napoli, Olivi, Orsenigo, Pallanti, Pellicanò, Provantini, Ricotti, Righi, Ros-

sattini, Sacconi, Samà, Sanfilippo, Sangalli, Sastro, Serafini, Spini, Tedeschi, Viscardi, Zavettieri, Zoso.

La seduta termina alle 14.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO